

C. C. 125

del 8-11-66

REGOLAMENTO PASSI CARRABILI-

Art. 1
Contenuto del regolamento

Il presente regolamento disciplina l'applicazione della tassa occupazione spazi ed aree pubbliche relativamente ai passi carrabili di cui al capo XII - Sezione I del T.U. Finanza Locale 14 settembre 1931, n. 1175 e successive modifiche e integrazioni.

Art. 2
Definizione di passo carrabile

Si intende per passo carrabile quel manufatto costituito generalmente da listoni di pietra, marmo od altri materiali o da appositi intervalli lasciati sui marciapiedi o sulla strada per facilitare l'accesso con veicoli agli edifici o ai fondi.

Art. 3
Oggetto della tassa

Oggetto della tassa è la degradazione del suolo pubblico che viene dato in concessione a privati e su cui viene limitato il generale pubblico godimento del bene stesso a favore del singolo privato.

Art. 4
Riconoscimento del passo carrabile

Il passo carrabile viene concesso a richiesta del privato su domanda da inoltrare alla pubblica amministrazione proprietaria del suolo pubblico.

Sussistendo i necessari presupposti legali per la tassabilità del passo carrabile la mancata richiesta di concessione è ininfluente.

A sensi dell'art. 4 del D.P.R. 15 giugno 1959, n. 393, il Sindaco con propria ordinanza può istituire divieti di sosta o passi carrabili.

Art. 5
Indicazione di passo carrabile

L'indicazione di passo carrabile viene resa di pubblica ragione attraverso apposito segnale che, se collocato su suolo privato, deve essere posto dal privato a sua cura e spese.

Art. 6
Valutazione della tassa di passo carrabile

Il passo carrabile è soggetto a tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche permanente, a sensi dell'art. 192 del T.U. della Finanza Locale 14 settembre 1931, n. 1175 ed è commisurato alla effettiva superficie occupata, sul presupposto dell'esistenza di una larghezza e di una profondità.

Art. 7
Tariffa

La tariffa è determinata sulla base di quella prevista per l'occupazione permanente di suolo pubblico, così come prevista e graduata con regolamento per l'applicazione della tassa di occupazione spazi ed aree pubbliche, ridotta del 50 % a sensi dell'art. 195, Il capoverso del T.U. per la Finanza Locale 14 settembre 1931, n. 1175.

La tassa è annuale e viene determinata con deliberazione del Consiglio comunale da adottarsi entro il 1 agosto dell'anno precedente a quello in cui entrerà in vigore la nuova tariffa.

Art. 8

Passo carrabile di accesso a proprietà immobiliari multiple

In caso di diversi fondi o proprietà immobiliari che si servono di un unico passo carrabile, la tassa è dovuta in solido dai rispettivi proprietari, salvo ripartizione fra i proprietari medesimi in rapporto proporzionale all'utilità che dall'uso del passo carrabile riceve ciascuno di essi.

Art. 9

Riscattabilità della tassa

I contribuenti possono liberarsi in qualsiasi tempo dell'onere della tassa mediante il versamento di una somma corrispondente a venti annualità del tributo.

Art. 10

Inapplicabilità del tributo

Va esclusa l'applicabilità del tributo nel caso di portoni, cancelli o accessi che per il mancare la strada di marciapiede si aprono direttamente sulla via.

Art. 11

Esenzioni

Sono esenti ai sensi e per effetto dell'art. 200 del T.U. per la Finanza Locale 14 settembre 1931, n. 1175, i passi carrabili unici ed indispensabili per l'accesso alle case rurali ed ai fondi rustici.

Art. 12

Riscossione della tassa

La riscossione della tassa ed il relativo contenzioso sono disciplinati dalle vigenti norme per l'accettazione e riscossione dei tributi locali.

Art. 13

Sanzioni

Le violazioni alle norme del presente regolamento sono punite salvo che il fatto costituisca un diverso reato, con l'ammenda fino ad un massimo di L. 100.000 = e nei casi di recidiva con la revoca della concessione. Per l'accertamento e la definizione amministrativa della violazione si osservano le norme previste dall'art. 106 e seguenti della legge comunale e provinciale 3 marzo 1934, n. 383.